



CIRCOLARE N. 22

Molfetta, 18/09/2018

Ai sigg.

Genitori Alunni Scuola Primaria

Genitori Alunni Sc. Second. 1° grado

Al Personale Docente ed A.T.A.

Oggetto: Accompagnamento minori. Art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172.

Come è noto, l' art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, ha modificato la normativa circa l'accompagnamento a scuola dei minori di 14 anni e così recita:

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Ritenendo di interpretare la predetta legge secondo principi di ragionevolezza, al fine della salvaguardia della incolumità degli alunni più piccoli, per ragioni di consuetudine, oltre che di buon senso, si dispone quanto segue:

SCUOLA PRIMARIA:

Gli alunni dovranno essere accompagnati e prelevati dai propri genitori, i quali possono delegare una o più persone maggiorenni per prelevare gli alunni all'uscita, mediante apposito modulo da compilare e consegnare in segreteria rivolgendosi all'A.A. Sig.ra G. De Nichilo; solo in casi di particolare necessità, debitamente documentata e previa assunzione di responsabilità del genitore, potranno essere delegati fratelli o sorelle non maggiorenni.

Diversamente, le insegnanti non consegneranno l'alunno a terze persone se non in caso di straordinaria evenienza, con particolare procedura di acquisizione della delega, identificazione della persona delegata, assunzione scritta di responsabilità da parte di quest'ultima.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Nel rispetto della succitata norma, è consentita l'uscita autonoma degli alunni a condizione che i sigg. genitori abbiano autorizzato la scuola (presso gli uffici di segreteria è possibile ritirare un modello adatto allo scopo); in mancanza di tale autorizzazione, i genitori sarebbero tenuti ad accompagnare, sia all'entrata che all'uscita, personalmente (o tramite persona specificamente delegata da comunicare per iscritto alla scuola) i propri figli.

Onde evitare alle famiglie inutili procedure burocratiche, nonché poco opportuni assembramenti di genitori negli uffici di segreteria, l'autorizzazione sarà raccolta in forma collettiva durante l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti, prevista per il 24 ottobre p.v.; nelle more, si presume che i genitori assenti all'uscita abbiano implicitamente autorizzato i propri figli al rientro in autonomia, esercitando comunque forme di controllo indiretto, e soprattutto abbiano fornito loro indicazioni sul corretto comportamento da tenere nel tragitto da casa a scuola e viceversa.

Si confida nella diligenza dei docenti nel rispettare le predette disposizioni, nel favorire ogni utile informazione in merito nei confronti dei genitori, sollecitandone la collaborazione, nel controllare la firma sul diario quale ricevuta di avvenuta comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Gaetano RAGNO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93